

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.P.S.C**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 66/CGF  
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 Dicembre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

**1° Collegio composto dai Signori:**

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Moscati Prof. Enrico – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SILVESTRI NICOLA, SEGUITO GARA CROTONE/LANCIANO DEL 12.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla S.S. Lanciano S.r.l. di Lanciano (Chieti), dichiara estinto il procedimento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Iadecola Avv. Gianfranco, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) RICORSO DELL’A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CATTANEO DAVIDE SEGUITO GARA PRO SESTO/MONZA BRIANZA DEL 9.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.C. Pro Sesto S.r.l. di Milano e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

**3° Collegio composto dai Signori:**

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Scino Avv. Mario Antonio, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DELL’A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SCUGUGIA BATTISTA SEGUIDO GARA SANGIOVANNESE/PERUGIA DEL 12.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Sangiovanese 1927 S.p.A. di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

-----

**Publicato in Roma il 21 Dicembre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete